

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARAMUCCI GUAITINI, MINUCCI, GUALANDI, CONTI,
LEVI BALDINI, CAPRILI, DI GIOVANNI, BOSI MARA-
MOTTI, DIGNANI GRIMALDI, FILIPPINI, MIGLIASSO,
NICOLINI, PETROCELLI, QUERCIOLI, TORELLI**

Presentata il 19 marzo 1986

**Nuovo ordinamento delle attività musicali
e programmazione dello sviluppo del settore**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità e l'urgenza di una riforma delle attività musicali trovano la loro prima, formale motivazione, nel ben noto, e a tutt'oggi inadempito, articolo 49 del decreto presidenziale n° 616 del 1977 (che imponeva una nuova legge per la musica), e nella recente disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, che istituisce il « Fondo unico » (legge 30 aprile 1985, n° 163), la cosiddetta « legge madre », che richiede il varo tempestivo delle nuove normative di settore o « leggi figlie », fra cui quella musicale. Urgenza e necessità della riforma sono soprattutto giustificate dalla mancanza di una politica culturale, per cui in Italia lo Stato, pur spendendo per la musica una cifra rilevante, non ha garantito le condizioni necessarie per soddisfare la domanda in

continua crescita di un pubblico profondamente cambiato negli ultimi vent'anni, per numero e composizione sociale. Un pubblico portatore di bisogni culturali nuovi e qualificati, presente anche nelle zone del paese dove invece l'organizzazione musicale è largamente carente. D'altra parte, insolute restano questioni importanti e di scottante attualità, come quella del rapporto fra musica al vivo e musica registrata e trasmessa tramite i *mass-media*. I due campi continuano a restare separati secondo una logica di divisione del lavoro e della vita musicali, che ostacola la formazione di un sistema capace di collegare ricerca, produzione, distribuzione della musica allo sviluppo tecnologico e alle forme più avanzate della comunicazione e dell'informazione. Infine, a richiedere una nuova legge di

riordino del settore, sono i mutamenti profondi introdotti, nel rapporto tra vita musicale e società, ad opera degli enti locali che più si sono dimostrati sensibili ad un diverso e innovativo fare cultura, sotto la spinta del processo di attuazione dello Stato delle autonomie. Le iniziative dei governi locali volte a correggere squilibri territoriali, ad allargare la base del pubblico, a sostenere in maniera organica e omogenea i diversi generi, a dare spazio alla musica moderna, attendono di essere ricondotte ad un ordinamento in grado di consolidare e di generalizzare le esperienze, verso nuovi sviluppi.

1. — Se tuttavia gli ultimi dieci anni hanno fornito, a diversi livelli, indicazioni positive a riguardo di tendenze e risultati di qualificazione e sviluppo della nostra vita musicale, ciononostante a regolarla è ancora la legge n. 800 del 1967, ispirata ad una logica di consolidamento e gestione dell'esistente, con le sue disegualianze e sperequazioni. Una legge che, da un lato, impegna lo Stato a sovvenzionare le attività di musica e, dall'altro, non prevede alcuna programmazione dello sviluppo né alcun controllo sulla destinazione e sulla effettiva utilità sociale della spesa pubblica.

Un criterio, dunque, più in linea con le logiche del vecchio Stato borghese-liberale che non dello Stato democratico modellato dalla Costituzione repubblicana, anche se nel dopoguerra si sono moltiplicate le istituzioni musicali pubbliche. Ma gli enti lirico-sinfonici, arrivati a tredici, si sono moltiplicati distribuendosi per metà al Nord della penisola, mentre tre soltanto si trovano al centro e tre nel Sud e Isole: ed è una sperequazione che riguarda in realtà l'insieme delle attività musicali, poiché il 55 per cento di esse risultano concentrate al Nord, contro il 24,6 per cento al Centro, il 12,8 per cento al Sud, il 7,6 per cento nelle Isole.

In questo quadro non possono meravigliare, ma appaiono anzi perfino conseguenti, i criteri casuali e spesso arbitrari con cui vengono distribuiti i finanziamenti, specie in materia di sostegno alle

società e alle iniziative private, così come non desta sorpresa l'incoraggiamento indiscriminato alla sponsorizzazione. Tutto ciò non può non preoccupare. Non si tratta soltanto dell'assenza di un'idea generale, strategica, di programmazione e di sviluppo delle attività musicali.

Emerge soprattutto la tendenza a lasciare libero corso alle logiche spontanee di mercato, come se la « modernizzazione » e lo sviluppo del sistema musicale e dello spettacolo dovessero coincidere necessariamente con un processo di privatizzazione, con l'intervento pubblico in posizione subalterna e ridotto alla funzione di « sportello » erogatore di finanziamenti.

Certo, l'iniziativa privata, nelle sue diverse forme compresa la sponsorizzazione, va valorizzata, ma dentro il disegno complessivo di programmazione e di un sostegno pubblico che la regola e la indirizza a vantaggio degli interessi generali della collettività.

È, del resto, anche in questa visione di un'economia della musica oculatamente mista, che una forza politica come il PCI ha sempre sostenuto il principio del passaggio dalle sovvenzioni, più o meno assistenzialistiche e di mera sopravvivenza, al finanziamento obbligatorio delle attività musicali, pubbliche e private, per garantire certezza, continuità e autonomia culturale e d'iniziativa alle istituzioni musicali. Soprattutto per questo i comunisti hanno valutato positivamente la istituzione del « Fondo unico dello spettacolo » (legge 30 aprile 1985, n. 163).

2. — Da queste premesse, con speciale attenzione alle originali e valide indicazioni venute, durante gli ultimi dieci anni, dall'impegno e dall'esperienza delle amministrazioni locali nel campo della promozione culturale, si muove la presente proposta di legge per il riordino delle attività musicali.

Con l'entrata in vigore della cosiddetta « legge madre » dello spettacolo, sono stati affrontati in modo nuovo i problemi finanziari, ma non quelli di riforma degli

ordinamenti. Di qui la rinnovata necessità ed urgenza delle « leggi figlie », senza le quali non sarebbe garantita nemmeno una gestione corretta e democratica dello stesso « Fondo unico » dello spettacolo. È indubbio che con la « legge madre » il discorso sullo spettacolo si è spostato su un terreno più avanzato, ma è anche evidente che la nuova disciplina non dà (né voleva dare) una risposta organica a tutti i problemi. Anzi, presenta limiti e rischi, che vanno superati con le leggi di riforma per i diversi settori. Tra i limiti e i rischi basti ricordare: il centralismo ministeriale della gestione della legge n. 163, che ignora il livello istituzionale delle autonomie; l'inadeguatezza della dimensione stessa dei finanziamenti ai fini di una politica di investimenti produttivi per lo sviluppo; una composizione del Consiglio nazionale dello spettacolo non sufficientemente equilibrata dal punto di vista della rappresentatività (la musica è penalizzata); la carenza di regole efficaci perché gli strumenti nuovi della defiscalizzazione e del *tax-shelter* non si traducano in processi incontrollati di privatizzazione.

La proposta di legge dei deputati comunisti riprende e sviluppa i testi di legge precedentemente presentati in Parlamento, affrontando, in una logica di continuità e di aggiornamento, i temi e i problemi che sono propri della situazione musicale di oggi.

A partire dall'obbligatorietà del finanziamento delle attività musicali pubbliche e private, con cui la proposta si apre e che ne costituisce il perno, l'elemento strutturale, il testo si svolge attorno a tre scelte principali.

La prima è quella che riconosce alle autonomie locali — al comune anzitutto, alle province, alle regioni — il ruolo istituzionale fondamentale per la promozione e l'organizzazione della vita musicale. Non si tratta di una opzione di natura ideologica, ma piuttosto della presa d'atto che il livello delle autonomie costituisce la forma statale più idonea per il massimo dispiegamento di energie creative nel campo artistico e di più diretta e

consapevole partecipazione della collettività all'evento culturale.

La proposta del PCI — mentre richiede agli organi centrali dello Stato l'assolvimento di compiti di indirizzo generale e di coordinamento — rompe con le devastanti pratiche di un centralismo statalistico, lontano dai problemi e dalle situazioni concrete e causa, quindi, di dispersione delle risorse e di impiego distorto di esse.

La seconda scelta riguarda la riorganizzazione strutturale delle istituzioni musicali, ispirata all'esigenza di accrescere le capacità imprenditoriali di iniziativa artistica: da un lato la trasformazione degli enti lirico-sinfonici in aziende musicali autonome e, dall'altro, la valorizzazione del ruolo delle istituzioni musicali nel loro insieme (teatri di tradizione, orchestre regionali, società di concerti).

La terza scelta attiene alla particolare attenzione rivolta al collegamento organico delle attività musicali al vivo con i *mass-media*, utilizzando in positivo lo sviluppo tecnologico e i nuovi mezzi della comunicazione e dell'informazione che investono l'intero mondo della musica, le sue stesse forme di espressione, l'insieme della sua organizzazione.

3. — Il Titolo I della proposta di legge tratta delle finalità che l'organizzazione della musica deve perseguire e delle competenze degli organi centrali, dei comuni, delle province, delle regioni. Vengono inoltre delineati i compiti del Comitato di settore per la musica (istituito in riferimento alla cosiddetta « legge madre »); quanto invece alle commissioni regionali per la musica, esse sono concepite nella logica del più ampio coinvolgimento di forze, energie, istituzioni pubbliche e private che agiscono nel territorio.

Il Titolo II affronta il tema della programmazione pluriennale nazionale e regionale. Sono indicati i fini, gli scopi, della programmazione: superamento dei ritardi e squilibri esistenti; creazione di nuovi strumenti di diffusione della musica; sviluppo omogeneo delle attività

musicali su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno; sostegno capillare e al tempo stesso programmato della ricerca; fissazione di validi criteri di ripartizione, tra le Regioni, del fondo nazionale. La durata dei programmi, nazionali e regionale, è stata prevista in cinque anni, un tempo necessario per una programmazione di ampio respiro.

Nel Titolo II vengono inoltre indicate le fonti di finanziamento: al riguardo, per quanto attiene a eventuali contributi da parte di privati, si pongono precise norme per le sponsorizzazioni, onde impedire l'incontrollato dilagare, che potrebbe minacciare o addirittura violare l'autonomia delle istituzioni di cultura, condizionandone la libertà di scelta.

Si affronta, inoltre, la questione della trasformazione degli attuali enti autonomi lirico-sinfonici in aziende musicali autonome, con istituzione di nuove e più moderne figure della produzione e distribuzione di musica. Da notare, in primo luogo, che alla corretta definizione della loro natura giuridica come enti di natura pubblica (e non potrebbe essere diversamente), si accompagna l'esplicito riconoscimento della « piena capacità per il compimento degli atti necessari alla realizzazione dei propri fini », con piena « autonomia patrimoniale e contabile ». Dunque, natura pubblica ma gestione di tipo privatistica. D'altra parte la costituzione delle aziende musicali autonome, obbligatorie per i comuni già sedi dei disciolti enti autonomi lirico-sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate, è attribuita all'iniziativa del comune o di più comuni, a partire dalle condizioni oggettive richieste.

L'azienda musicale autonoma fa dunque capo al comune, di cui è espressione, e che diviene a pieno titolo l'organismo di indirizzo e vigilanza, nel rispetto — s'intende — delle libertà di espressione e dell'autonomia di ciascuna istituzione musicale.

Gli stessi istituti delle aziende sono deliberati, nell'osservanza di alcuni criteri di massima stabiliti per legge, dal consiglio comunale competente. Per quanto riguarda, invece, le altre istituzioni musicali è prevista la ristrutturazione e il rilancio, tenendo peraltro conto della molteplicità delle tradizioni e delle esperienze che le caratterizzano.

Grande attenzione, inoltre, viene prestata alla ricerca, ai suoi collegamenti con l'industria musicale e strumentistica e informatica, agli studi e alla sperimentazione su cui essa si fonda, e per i quali sono previste forme speciali di intervento finanziario, a sostegno (una specie di CNR della musica); si tratta delle norme che favoriscono lo sviluppo dei rapporti tra *mass-media* e attività musicali di ogni tipo; si tratta del sostegno previsto nei confronti del settore fonografico e dell'editoria musicale, specie per i progetti e le iniziative di altro impegno civile o (nuovamente) di ricerca e sperimentazione.

La proposta di riforma dei comunisti, così come qui è stata rapidamente tratteggiata, intende rispondere al bisogno profondo di rinnovamento e diffusione della vita musicale, nell'ambito di una crescita complessiva della produzione artistica e di una moderna industria culturale nazionale, con capacità di presenza competitiva su scala europea e mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ GENERALI E COMPETENZE
DEGLI ORGANI DELLO STATO, DELLE
REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 1.

(Presupposti e finalità).

1. La Repubblica italiana considera la musica un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconosce alle attività musicali un preminente interesse sociale unito a un valore formativo della personalità individuale.

2. La Repubblica sostiene, destinandovi le necessarie risorse, le attività pubbliche e private che, in ogni campo della musica e nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, concorrano a diffondere e sviluppare la conoscenza e la cultura musicali, nonché la ricerca e la sperimentazione nel settore.

ART. 2.

(Competenze dei comuni e delle province).

1. I compiti relativi alla promozione, allo sviluppo e al sostegno delle attività musicali e le relative funzioni amministrative, a eccezione di quelli affidati agli organismi centrali dello Stato e alle regioni, sono attribuiti ai comuni e alle province che li esercitano in forma singola o associata, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

2. Spetta in particolare ai comuni e alle province:

a) promuovere e sostenere l'associazionismo popolare e ogni altra forma di iniziativa privata che, in riferimento alla programmazione regionale, sia destinata a diffondere la cultura musicale e a sviluppare la ricerca e la sperimentazione;

b) favorire, di concerto con gli organi competenti, collaborazioni organiche tra le attività musicali, gli istituti e le scuole musicali, e la scuola di ogni ordine e grado.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, le regioni, in concorso con gli enti locali, svolgono le funzioni a esse attribuite dall'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e provvedono ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ultimo comma, a emanare norme per l'attuazione della presente legge.

2. Spetta in particolare alle regioni:

a) predisporre, con la partecipazione degli enti locali e delle istituzioni musicali di ogni tipo che accedono al finanziamento pubblico, nonché con riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, programmi poliennali regionali di sviluppo delle attività musicali, secondo le modalità previste dall'articolo 10;

b) promuovere e sostenere le strutture di produzione musicale e di danza, e in particolare, i complessi orchestrali e corali;

c) promuovere e sostenere circuiti di distribuzione e altre strutture di servizio per la diffusione dell'attività musicale e di danza e lo sviluppo dei rapporti con l'emittenza radiotelevisiva, la editoria musicale e l'industria fonografica e delle audiovisioni;

d) sostenere la ricerca in ogni campo, composizione, esecuzione, musicologia, didattica, della musica colta, della musica popolare, della danza, nonché nel campo dell'elettroacustica e dell'informatica musicale, promuovendo a tal fine la creazione di strutture specifiche;

e) promuovere in particolare, per i fini di cui alla lettera precedente, laboratori dotati di strumentazione nonché, ove possibile, collegati a istituzioni scolastiche e universitarie;

f) promuovere rapporti di collaborazione fra gli enti locali, le istituzioni musicali, i conservatori, gli istituti e le scuole musicali anche ai fini dell'utilizzazione programmata dei complessi scolastici e dell'addestramento e aggiornamento professionale nelle varie discipline musicali e nel balletto;

g) promuovere l'utilizzo concordato delle orchestre della RAI-TV, ove esistono, da realizzarsi in via privilegiata mediante convenzioni, per la realizzazione di attività pubbliche sinfoniche e di festival, ammesse ai finanziamenti pubblici delle attività musicali di concerto;

h) promuovere la creazione, il recupero e l'allestimento di spazi per le attività musicali e di spettacolo, il riscatto dei palchi di proprietà privata, o soggetti a particolari diritti d'uso, nei teatri di proprietà pubblica.

ART. 4.

(Competenze degli organi centrali dello Stato).

1. Spettano agli organi centrali dello Stato le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività musicali a livello nazionale, e la funzione, con riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di programmare lo sviluppo delle attività musicali a norma del successivo articolo 9.

2. Spettano in particolare agli organi centrali, le seguenti funzioni:

a) promuovere e favorire un organico rapporto produttivo fra le attività musicali e i mezzi di comunicazione radiotelevisivi e fonografici pubblici;

b) promuovere e sostenere istituzioni e attività di documentazione, di conserva-

zione e di archivio, nei diversi campi della musica e della danza;

c) promuovere e sostenere i progetti di ricerca sia nel campo della musica di ogni genere, dell'elettroacustica e del balletto, sia nel campo della storiografia, della musicologia, dell'etnomusicologia, che siano stati presentati da organismi pubblici o da privati al Comitato di settore per la musica di cui all'articolo 7;

d) promuovere e sostenere i progetti di produzione di elevato impegno culturale, che nel settore fonografico e dell'editoria musicale siano finalizzate alla sperimentazione e alla ricerca nonché alla valorizzazione del patrimonio musicale, con particolare riguardo alla musica antica e contemporanea, al folklore e ai generi popolari attuali, e che siano presentati da aziende o organismi pubblici, da cooperative, associazioni o da singoli operatori, senza fine di lucro;

e) sostenere corsi speciali di perfezionamento istituiti, in ogni campo della musica, da enti pubblici;

f) sostenere le attività liriche, sinfoniche, concertistiche e di danza svolte all'estero da enti pubblici, da istituzioni musicali, da solisti e gruppi strumentali, anche in esecuzione di accordi per scambi culturali sottoscritti dal governo nazionale;

g) promuovere e sostenere strutture di distribuzione e di servizio per il coordinamento a livello nazionale e la diffusione delle attività musicali e di danza e per lo sviluppo dei rapporti con la emittenza radiotelevisiva, l'editoria musicale, l'industria fonografica ed audiovisiva.

ART. 5.

(Commissioni regionali per la musica).

1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale e, rispettiva-

mente, provinciale della musica, con il compito di elaborare proposte e di esprimere pareri obbligatori sulle iniziative e sulle attività che le regioni promuovono in attuazione dell'articolo 3.

2. In particolare le commissioni regionali per la musica hanno potere di proposte per quanto attiene alla elaborazione dei programmi regionali di cui all'articolo 10. Tale elaborazione deve avvenire con riferimento alle proposte degli enti locali, degli organismi musicali pubblici e privati operanti nel territorio, e di ogni altra organizzazione sociale e culturale volta alla diffusione della musica nel medesimo ambito territoriale. In relazione alla proposta dei programmi regionali, le commissioni regionali per la musica esprimono pareri obbligatori sulle richieste di finanziamento da parte delle istituzioni musicali pubbliche e private.

3. Il numero dei membri, la composizione, le modalità di designazione e di nomina dei componenti la commissione medesima sono stabiliti dalle norme regionali e provinciali.

ART. 6.

(Consiglio nazionale dello spettacolo e comitati di settore).

1. Il Consiglio nazionale dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, si articola in comitati di settore per la prosa, la musica, la danza e il cinema.

2. Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore, la cui composizione è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo tenuto conto delle rappresentanze specifiche di ogni settore. A ciascun comitato di settore devono essere assegnati non meno di quindici componenti. Dei comitati di settore possono essere membri anche non appartenenti al Consiglio nazionale dello spettacolo.

3. Ogni comitato elegge a maggioranza, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente.

4. I comitati possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi d'interesse comune.

5. Del comitato di settore per la musica devono comunque essere membri:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle regioni nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali rappresentanti possono essere scelti tra esperti musicali;

b) il presidente della concessionaria pubblica radiotelevisiva o un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio d'amministrazione della stessa;

c) almeno sei esperti nel campo di attività musicali designati dalle associazioni di categoria dei settori pubblici e privati.

6. Al Consiglio nazionale dello spettacolo vengono trasmessi d'ufficio:

a) le relazioni di attività, i programmi e le proposte di tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che ricevono contributi finanziari dallo Stato;

b) le documentazioni e le proposte dell'osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 7.

(Comitato di settore per la musica).

1. Il Comitato di settore per la musica è titolare del potere di proposta per tutto ciò che attiene alla politica musicale. Tale potere si esercita in particolare per quanto riguarda il programma musicale nazionale di cui all'articolo 9.

2. Il Comitato di settore per la musica esprime pareri obbligatori in ordine:

a) ai piani regionali di cui all'articolo 10;

b) ai provvedimenti di governo in ordine alle funzioni di cui all'articolo 4;

c) alla ripartizione fra le regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 2;

d) ai requisiti per la costituzione delle istituzioni musicali autonome di cui all'articolo 13;

e) alla definizione dei ruoli delle istituzioni musicali autonome in relazione al piano musicale e ai piani regionali, nonché in relazione alle diverse e particolari forme di attività delle istituzioni musicali autonome.

3. Il Comitato di settore per la musica esercita, inoltre, un potere di proposta in ordine:

a) alle iniziative rivolte ad assicurare un organico collegamento fra le attività musicali e le scuole di ogni ordine e grado;

b) ai provvedimenti da adottare con la RAI-TV in ordine a quanto disposto dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 4;

c) alle iniziative per assicurare forme di diffusione attraverso la registrazione radiofonica o televisiva per quei progetti di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 4;

d) ai provvedimenti da adottare per il coordinamento fra le attività musicali programmate anche a livello regionale con particolare riguardo alle opere nuove, alla utilizzazione degli allestimenti, alle esperienze di ricerca e di sperimentazione;

e) a ogni altra iniziativa di carattere nazionale volta a realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge.

4. Il Comitato di settore per la musica può promuoveré nel proprio seno, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni, comitati scientifici per le diverse attività di sua competenza e in particolare deve costituire un comitato scientifico con il compito di fornire gli elementi necessari per la formulazione

dei pareri da esprimere in ordine ai progetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'articolo 4.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

ART. 8.

(Programmazione pluriennale, nazionale e regionale).

1. La promozione e la diffusione delle attività musicali su tutto il territorio nazionale si realizza attraverso programmi pluriennali, nazionali e regionali.

ART. 9.

(Piano musicale nazionale).

1. Il piano musicale nazionale ha durata triennale. Esso viene predisposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo in armonia con gli obiettivi di sviluppo economico-sociale e culturale del paese, basandosi sulla proposta del Comitato per la musica e sul parere del Consiglio nazionale dello spettacolo.

2. Il piano musicale nazionale, tenuto presente che l'obiettivo principale è quello di superare i ritardi e gli squilibri nella diffusione delle attività musicali e per garantirne un graduale ed omogeneo sviluppo, determina in particolare:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con particolare riguardo all'attività delle strutture musicali stabili e riconosciute, nonché ai criteri per il loro coordinamento;

b) la ripartizione degli stanziamenti a favore delle regioni in una quota ordinaria e in una quota per il riequilibrio e lo sviluppo;

c) i criteri da assumere per la ripartizione tra le regioni della quota ordina-

ria e della quota destinata al riequilibrio e allo sviluppo. Tali criteri devono:

1) per quanto riguarda la quota ordinaria, garantire alle singole regioni le risorse necessarie allo svolgimento di attività musicali non inferiore a quella che, con riferimento ai contributi concessi dallo Stato, è stata realizzata nell'ultimo triennio;

2) per quanto riguarda la quota destinata al riequilibrio e allo sviluppo, garantire una ripartizione regionale delle risorse che, valutati i contributi concessi ai sensi del precedente numero 1), tenga conto, mediante parametri obiettivi, della popolazione, del territorio e del reddito;

3) riservare una quota degli stanziamenti da destinarsi alle istituzioni musicali autonome che svolgono attività polivalenti, nonché a quelle istituzioni autonome che svolgono attività di balletto;

d) determinare gli indirizzi per la formazione dei programmi triennali regionali e per la ripartizione fra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 5 delle quote degli stanziamenti statali per le attività musicali, assegnati alle singole regioni;

e) i criteri per garantire la copertura della spesa relativa al funzionamento delle strutture musicali stabili e riconosciute, valutata sulla base di costi economici ottimali. Il costo economico è stabilito, ogni tre anni, dal Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo gruppi omogenei di strutture musicali, sentito il Comitato di settore per la musica. Lo stanziamento finalizzato alla copertura di tale costo, nel caso della presente legge viene assegnato direttamente ai comuni, alle province e alle associazioni tra enti locali o a quelle tra enti e la regione.

ART. 10.

(Piani regionali).

1. Le regioni, con riferimento agli obiettivi previsti dal piano nazionale e dagli indirizzi di cui alla lettera d) del

comma 2 dell'articolo 9, basandosi sulla proposta della commissione regionale per la musica, predispongono piani triennali anche con riferimento alle risorse stanziolate nel bilancio regionale e a quelle stanziolate nei bilanci dei comuni e delle province.

2. La proposta del piano triennale predisposta a norma del comma 1, viene trasmessa da ciascuna regione per un parere al Comitato di settore per la musica e viene contemporaneamente sottoposta ad un'ampia consultazione delle forze culturali e sociali della regione.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione al Comitato di settore per la musica e dall'inizio della consultazione di cui al comma 2, il piano, corredato dagli eventuali pareri espressi e dalle osservazioni, nonché dai giudizi emersi, viene sottoposto per la definitiva approvazione al consiglio regionale.

TITOLO III

AZIENDE MUSICALI AUTONOME COMUNALI E INTERCOMUNALI

ART. 11.

(Scioglimento degli enti lirico-sinfonici e loro ricostituzione in aziende musicali autonome).

1. A far data dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, sono sciolti. La loro obbligatoria ricostituzione in aziende musicali autonome è regolata dall'articolo 13.

2. Per consentire la liquidazione degli enti e delle istituzioni di cui al comma 1 e il contestuale svolgimento della programmazione musicale in corso fino alla costituzione delle aziende musicali autonome, gli organi di amministrazione sono sostituiti da tre commissari tra cui il sovrintendente, nominati entro sessanta

giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal comune sede dell'ente o delle istituzioni, anche tra i membri dei presidenti dei consigli di amministrazione.

3. I commissari, coadiuvati da un funzionario temporaneamente distaccato dal Ministero del tesoro, provvedono a sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) la situazione economico-finanziaria dell'ente, compreso il conto generale dei residui attivi e passivi;

b) l'importo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 1984;

c) l'importo, per lo stesso anno di cui alla lettera b), di tutte le entrate, ad eccezione del solo contributo dello Stato;

d) l'importo del disavanzo riguardante l'esercizio considerato nelle precedenti lettere del presente comma.

4. Alla copertura dell'eventuale disavanzo complessivo, provvede il comune competente, mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti il cui ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 12.

(Cessazione delle particolari qualifiche).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano le particolari qualifiche previste dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1977, n. 800.

ART. 13.

(Aziende musicali autonome).

1. I comuni e le province che, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, provvedono direttamente, in forma singola o associata con altri enti locali o con la regione alla produzione, organizzazione e distribuzione di opere liriche, di balletto, di concerti e

quei comuni nel cui territorio operavano gli enti autonomi lirico-sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate disciolti a norma dell'articolo 11, e teatri riconosciuti di tradizione, possono costituire una « Istituzione musicale autonoma » comunale o intercomunale.

2. La costituzione dell'Azienda musicale autonoma è obbligatoria:

a) da parte dei comuni sedi degli enti autonomi lirico-sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciolte a norma dell'articolo 11. Tali aziende sostituiscono il teatro comunale di Bologna, il teatro comunale di Firenze, il teatro comunale dell'opera di Genova, il teatro della Scala di Milano, il teatro San Carlo di Napoli, il teatro Massimo di Palermo, il teatro dell'Opera di Roma, il teatro regio di Torino, il teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'istituto dei concerti e il teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari;

b) quando i comuni, in forma singola o associata, provvedano o intendano provvedere in forma continuativa alla produzione, organizzazione e gestione di opere liriche, balletti, concerti, mediante l'impiego di corpi orchestrali, corali o di balletto che abbiano rispettivamente un organico di almeno 96, 70, 30 componenti, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo.

ART. 14.

(Natura giuridica e organizzazione delle aziende musicali autonome).

1. Le aziende musicali autonome si configurano quali enti di natura pubblica a cui è riconosciuta piena capacità per il compimento degli atti necessari alla realizzazione dei propri fini. Esse godono di autonomia patrimoniale e contabile.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende musicali autonome sono disciplinati da appositi statuti deliberati,

nel rispetto di criteri fissati dalla presente legge, dal consiglio comunale competente.

3. Al consiglio comunale competente spetta l'approvazione dei bilanci.

4. Le aziende autonome sono strutturate in modo da assicurare:

a) la propria articolazione in attività funzionale per la lirica, la concertistica, la danza e il coro, dotate di propri palcoscenici e spazi;

b) le attività permanenti di ricerca e di sperimentazione, collaboratori adeguati;

c) la formazione e la valorizzazione di giovani artisti come pure di giovani registi, coreografi, scenografi e costumisti;

d) l'arricchimento e il rinnovamento del repertorio, sia attraverso il recupero del patrimonio storico sia prestando attenzione alla musica e all'arte contemporanea;

e) i rapporti di lavoro sono regolati dalla contrattazione privata sulla base del contratto nazionale di lavoro del settore, e non rientrano nella normativa sui rapporti di lavoro del pubblico impiego.

ART. 15.

(Aziende musicali autonome intercomunali).

1. Due o più enti locali, con l'eventuale partecipazione delle regioni, possono deliberare la costituzione di una istituzione musicale autonoma intercomunale.

2. In tal caso i comuni e gli enti locali competenti deliberano lo statuto nel quale deve essere prevista la costituzione di un'assemblea eletta in modo da rappresentare anche le minoranze presenti nei rispettivi consigli per lo svolgimento nei confronti dell'azienda musicale autonoma, delle competenze previste dall'articolo 13.

3. Nello statuto devono essere previste norme atte ad assicurare una piena autonomia funzionale e gestionale nell'ambito

di criteri e discipline volte a garantire una corretta gestione patrimoniale e contabile dell'istituzione.

ART. 16.

(Contenuti obbligatori degli statuti).

1. Quando si tratta di istituzioni musicali autonome costituite obbligatoriamente, a norma dell'articolo 13 gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) presidente è il sindaco che nomina un vicepresidente cui può fornire delega a rappresentarlo in ogni atto;

b) la composizione del consiglio di amministrazione ed i requisiti per la nomina a componente del consiglio stesso devono essere previsti in modo da assicurare all'amministrazione dell'istituzione la presenza di sicure competenze e di riconosciute professionalità;

c) l'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento dei servizi della istituzione musicale autonoma fanno capo all'amministratore delegato;

d) deve essere previsto un apparato per la direzione artistica e culturale dei diversi settori di attività, idoneo a sviluppare eventuali attività polivalenti, facente capo ad un intendente preposto esclusivamente alla direzione culturale artistica della istituzione medesima, che nell'ambito degli indirizzi generali e del bilancio stabiliti dal consiglio di amministrazione, goda di autonomia nella progettazione artistico-culturale e sia pienamente responsabile della sua esecuzione. Ai lavori della direzione artistica partecipano altresì i responsabili dei servizi della produzione;

e) nelle aziende musicali autonome dotate di corpo di ballo deve essere prevista un'autonoma attività produttiva del balletto, alla cui programmazione va preposto un esperto. Tale esperto fa parte dell'apparato per la direzione artistica della istituzione, di cui alla lettera precedente;

f) deve essere altresì prevista l'attività produttiva nel campo della televisione, della radio e della fonografia, soprattutto in collaborazione con le aziende pubbliche del settore;

g) devono essere previste norme particolari per garantire efficaci controlli da parte del collegio sindacale.

2. I criteri di cui alle lettere a), b) e g) del comma 1 devono essere rispettati anche dagli statuti delle aziende musicali autonome la cui costituzione non è obbligatoria a norma della presente legge.

ART. 17.

(Adozione o adeguamento dei regolamenti per i teatri già di tradizione).

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, ove hanno sede teatri riconosciuti come teatri di tradizione a norma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che non ritengono di costituire una istituzione musicale autonoma, devono adottare un regolamento di gestione o adeguare quello esistente ai principi della presente legge.

ART. 18.

(Affidamento a terzi dell'organizzazione o gestione delle attività musicali).

1. Nel caso in cui il comune o gli enti locali associati intendano affidare a terzi l'allestimento di spettacoli musicali e l'organizzazione delle attività concertistiche devono preliminarmente sottoporre al parere della commissione regionale per la musica il relativo capitolato di concessione.

2. Il parere della commissione regionale deve essere integralmente riportato nella deliberazione con la quale il consiglio o i consigli comunali emanano la disciplina definitiva.

3. Copie dei documenti di cui ai commi 1 e 2 sono inviati per conoscenza al Ministero del turismo e dello spettacolo e alla regione.

ART. 19.

*(Riconoscimento
delle associazioni orchestrali).*

1. Le società musicali private alle quali partecipino amministrazioni regionali, provinciali o comunali e che abbiano ricevuto dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o sovvenzioni per un importo corrispondente ad almeno il 50 per cento del bilancio annuale e dispongano di organismi orchestrali e corali stabili destinati a svolgere attività lirica o sinfonica sul territorio regionale, sono riconosciute come associazioni private di pubblico interesse.

2. Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo approvato dal Consiglio dei ministri.

3. Ai fini di tale riconoscimento le società interessate entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge presentando domanda al Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Il Ministro, accertata la esistenza delle condizioni previste dal comma 1 e sentita la Commissione centrale per la musica assume le sue determinazioni entro i successivi novanta giorni e ne dà comunicazione alle società e alla regione competente per territorio.

5. Il riconoscimento della qualifica di cui al comma 1 comporta per le società il diritto a godere degli stessi contributi riservati agli enti pubblici che svolgono le stesse attività.

ART. 20.

(Mediatorato).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge, al fine di disciplinare per le attività musicali e per altre attività dello spettacolo, l'esercizio della

funzione di rappresentanza di singoli artisti e di complessi italiani e stranieri, nota come mediatorato. L'esercizio della delega deve riferirsi ai seguenti criteri:

a) le funzioni di mediatorato, in quanto principalmente rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori dello spettacolo, italiani o stranieri, devono essere esercitate o direttamente da amministrazioni pubbliche o da una istituzione, ente ed associazione che non persegue comunque fini di lucro e che sia vigilata e sottoposta al controllo di pubblica autorità;

b) le funzioni di mediatorato devono essere esercitate assicurando in ogni caso la partecipazione e la piena corresponsabilità degli enti, delle istituzioni e delle società, pubbliche e private, che svolgano, secondo le norme della presente legge, attività di produzione o di diffusione della musica e di altre forme di spettacolo;

c) per l'esercizio delle funzioni di mediatorato, tenuto conto che le stesse rivestono un carattere di pubblico interesse, devono essere assicurati, quando siano svolte da enti, istituzioni o associazioni, i necessari contributi finanziari.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI ALLE ATTIVITÀ MUSICALI

ART. 21.

(Oneri finanziari per il triennio 1986-1988).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il triennio 1986-1988, valutati in lire 1.500 miliardi, si fa fronte quanto a lire 350 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 con una quota del Fondo unico nazionale dello spettacolo prevista per gli anni 1986 e 1987 per le attività musicali dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno dei suindicati eser-

cizi con apposito stanziamento a carico del bilancio dello Stato, e quanto a lire 500 miliardi per l'esercizio 1988 mediante apposito stanziamento ad incremento del medesimo Fondo unico per lo spettacolo da stabilire a norma del secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 sono comprensivi della somma di lire 15 miliardi, destinata alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 4 per il triennio 1986-1988 e delle somme, da determinare ai sensi dell'articolo 9, per il funzionamento delle strutture musicali stabilite e riconosciute.

3. Le quote da destinare alle regioni e agli enti locali vengono trasferite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di settore per la musica.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'ammontare dei mutui contratti dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in base ad apposite disposizioni legislative, sono assunte a carico del bilancio dello Stato e gravano sul Fondo unico istituito dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 22.

(Altri finanziamenti alle attività musicali).

1. Al finanziamento delle attività previste dalla presente legge, concorrono altresì gli stanziamenti previsti nei bilanci regionali, comunali e provinciali ed i contributi di altre istituzioni pubbliche, di enti, associazioni e privati. Tali contributi, ove abbiano finalità commerciali o pubblicitarie, sono ammessi unicamente a sostegno dell'attività complessiva delle istituzioni stesse e in una misura non superiore all'8 per cento del finanziamento statale.